



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 04-03-19

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 15:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

<b>BETTI CRISTIAN</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>PIEROTTI LORENZO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MANGANO FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>CECCARELLI ELISABETTA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>BRACONI ANDREA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Generale EMANUELA DE VINCENZI

Presenti n. 5 - Assenti n. 0 - In carica n. 5 - Totale componenti n. 5.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 28/10/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la modifica apportata al sopra citato regolamento dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/02/2002, con la quale è stato introdotto l'art. 3 bis dove si individua una zona di categoria speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 507/93, come modificato dall'art. 10 della Legge 28/12/2001, n. 448, prevedendo altresì un incremento delle tariffe applicate del 150%;

VISTO il comma 5 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che le tariffe per l'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possano essere modificate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio del medesimo anno, stabilendo che in caso di mancata adozione della deliberazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale è stato prorogato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31/03/2019;

VISTO il D.P.C.M. del 16/02/2001, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/04/2001, ove si dispone l'aumento della tariffa base di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/93 a Lire 26.000 (€ 13,43);

VISTO l'art. 10 della Legge 28/12/2001, n. 448, di integrazione dell'art. 17 del D.Lgs 507/93, ove si dispone l'esenzione dall'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal capo I del decreto legislativo 507/93 in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- da tutti i comuni per le categorie speciali delle località;

TENUTO CONTO che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30/01/2018, a decorrere dall'anno successivo al 2012 i comuni non avrebbero potuto più confermare gli aumenti delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

deliberati ai sensi del comma 10 dell'art. 11 della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dal comma 17 dell'art. 30 della Legge 23/12/1999, n. 488, il quale prevedeva la possibilità di incrementare le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D. Lgs. 507/93 fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal 01/01/2000, limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato, disposizione abrogata dall'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012, nonostante quanto previsto dall'art. 1, comma 739, della L. 205/2015; quest'ultima disposizione prevedeva infatti che *“l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”*; tuttavia, secondo la lettura della Corte costituzionale tale norma faceva salve le delibere comunali di approvazione delle tariffe maggiorate, specificando che tale intervento normativo deve considerarsi orientato alla mera considerazione degli atti adottati entro il 26 giugno di quell'anno, periodo ancora utile per l'adozione di variazioni alle aliquote e tariffe dei tributi data la posposizione dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012. Oltre tale data, il venir meno della norma di riferimento per via dell'abolizione recata dal D.L. 83/2012, impedirebbe, secondo la Corte, non solo l'adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione decorrenti dal 2012, ma anche il mantenimento delle misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi. La Corte, infatti, dichiara che *“non è corretta l'interpretazione dell'articolo 1, co.739, della legge n.208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione invece si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà delle maggiorazioni”*;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 919, della L. 145/2018, la quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”*;

RICHIAMATA la recente risposta del Ministero dell'economia e delle finanze al seminario “telefisco 2019” del 31/01/2019, nella quale si afferma che gli aumenti di cui al citato comma 919 non possono riguardare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che non sono commisurate alla superficie dei mezzi pubblicitari o delle affissioni, mentre, per quanto attiene all'applicabilità degli aumenti di cui sopra anche al diritto sulle pubbliche affissioni rinvia a quanto già contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 1/FL del 05/02/2001, ove si chiariva che la possibilità introdotta dall'art. 17, comma 30, della Legge 23/12/1999 di incrementare fino al 50% della misura base le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs 507/93, seppur limitatamente alle superfici superiori ad un metro quadrato, riguardava non soltanto l'imposta comunale sulla pubblicità, ma anche il diritto sulle pubbliche affissioni per il quale il criterio di commisurazione basato non sulla superficie espositiva ma sulla dimensione del foglio non impedisce, comunque, la misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 80 del 30/04/2012 e n. 115 del 18/06/2012, con la qualche sono state approvate per l'anno 2012 le tariffe per l'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, successivamente esplicitamente e tacitamente confermate fino all'anno 2018;

TENUTO CONTO che con le suddette deliberazioni l'Ente si era avvalso della facoltà di aumento delle tariffe concessa dall'art. 11, comma 10, della L. 449/1997;

CONSIDERATO che, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, gli incrementi deliberati ai sensi della L. 449/1997 non sono più confermabili, con conseguente ritorno in vigore delle tariffe di base previste dal Capo I del D.Lgs 507/1993, come incrementate dal DPCM 16/02/2001 relativamente a quelle previste dall'art. 12 del D.Lgs 507/1993;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e per il corretto equilibrio finanziario dell'ente per i servizi istituzionali, avvalersi della facoltà di incremento prevista dal comma 919 dell'art. 1 della L. 145/2018, aumentando le tariffe delle imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% della misura fissata dal D.Lgs 507/1993 e dal DPCM 16/02/2001, limitatamente alle superfici di dimensione superiore a mq 1, con esclusione quindi delle tariffe riferite a superfici fino ad 1 mq e di quelle non parametrare alla superficie, come meglio specificato nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO altresì che la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è cessata alla data del 31/12/2018, stante la mancata proroga della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e dalla L. 205/2017;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dall'imposta e dal diritto, viene fatto riferimento a quelle stabilite dall'art. 4 del Regolamento Comunale e dagli artt. 6, 16, 17, 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/93;

RILEVATO inoltre, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/01/2019, è stato prorogato il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 9 del D.Lgs 507/1993, in origina scadente il 31/01/2019, al 01/04/2019;

CONSIDERATO che con le tariffe determinate con il presente provvedimento è stimato un gettito dei tributi, in base ai dati forniti dal concessionario degli stessi, giuste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 29/08/2016 e n. 66 del 26/09/2016 e la determinazione del Responsabile dell'Area

economico-finanziaria n 555 del 23/06/2017, di € 450.000,00 per l'imposta comunale sulla pubblicità e di € 19.000,00 per il diritto sulle pubbliche affissioni;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/1998;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

### DELIBERA

- 1) Di avvalersi per l'anno 2019, con decorrenza dal 01/01/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 919, della L. 145/2018, per le motivazioni indicate in premessa, incrementando le tariffe dell'imposta comunale e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs 507/1993 nella misura del 50% dell'ammontare stabilito dalla predetta norma e dal DPCM 16/02/2001, limitatamente alle superfici di dimensione superiore a metri quadrati uno;
- 2) di stabilire conseguentemente per l'anno 2019 le tariffe per l'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nelle seguenti misure:

#### TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

##### **a) PUBBLICITA' ORDINARIA (ART. 12, COMMA 1, D.LGS 507/93 )**

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO PER ANNO SOLARE				
SUPERFICIE MEZZO PUBBLICITARIO	PUBBLICITA' ORDINARIA		LUMINOSA OD ILLUMINATA (art. 7 D.Lgs 507/93)	
	cat. normale	cat. speciale	cat. normale	cat. speciale
fino a mq. 1	€ 13,43	€ 33,57	€ 26,86	€ 47,00
> mq. 1 < mq. 5,5	€ 20,14	€ 50,35	€ 40,28	€ 70,50
>= mq. 5,5 <= mq. 8,5	€ 30,21	€ 60,43	€ 50,35	€ 80,57
oltre mq. 8,5	€ 40,28	€ 70,50	€ 60,43	€ 90,64

N.B.: per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente

#### Note:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e mq 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata 100%.

Per la pubblicità effettuata nella categoria speciale individuata dall'art. 3 bis del regolamento comunale in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la tariffa di base è maggiorata del 150%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

#### **b) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13 D. LGS 507/93)**

- Ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs 507/93: si applicano le tariffe di cui al precedente punto a), secondo le modalità previste dal citato comma 1 dell'art. 13:

<b>TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO PER ANNO SOLARE</b>		
<b>SUPERFICIE</b>	<b>INTERNA</b>	<b>ESTERNA</b>
fino a mq. 1	€ 13,43	€ 13,43
> mq. 1 < mq. 5,5	€ 20,14	€ 20,14
>= mq. 5,5 <= mq. 8,5	€ 20,14	€ 30,21
oltre mq. 8,5	€ 20,14	€ 40,28

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%

- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto (art. 13, comma 3):

Tariffa per anno solare

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li € 74,37

Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li € 49,58

Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle

Precedenti categorie € 24,79

**Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.** Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità del comma 7 dell'art. 7 del D.Lgs 507/93.

#### **c) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (ART. 14, COMMI 1-2-3, D.LGS 507/93)**

Tariffa espressa in € per metro quadrato dello schermo o del pannello e per anno solare

**Categoria normale** – pubblicità effettuata **per conto di terzi**

**Superfici fino a mq 1**

- 1 mese o frazione € 4,13

- 2 mesi o frazione € 8,26

- 3 mesi o frazione € 12,39

- annuale (oltre 3 mesi) € 41,32

**Superfici superiori a mq 1 e inferiori a mq 5,50**

- 1 mese o frazione € 6,20

- 2 mesi o frazione € 12,39

- 3 mesi o frazione € 18,59

- annuale (oltre 3 mesi) € 61,97

**Superfici superiori o pari a mq 5,50 e inferiori a mq 8,50**

- 1 mese o frazione € 9,30

- 2 mesi o frazione € 18,59

- 3 mesi o frazione € 27,89

- annuale (oltre 3 mesi) € 92,96

**Superfici superiori a mq 8,50**

- 1 mese o frazione € 12,39

- 2 mesi o frazione € 24,79

- 3 mesi o frazione € 37,18

- annuale (oltre 3 mesi) € 123,95

Per la pubblicità effettuata **per conto proprio** dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

**Categoria speciale (art. 3-bis reg. comunale) – pubblicità effettuata per conto di terzi**

**Superfici fino a mq 1**

- 1 mese o frazione € 10,33

- 2 mesi o frazione € 20,66

- 3 mesi o frazione € 30,99

- annuale (oltre 3 mesi) € 103,29

**Superfici superiori a mq 1 e inferiori a mq 5,50**

- 1 mese o frazione € 15,49

- 2 mesi o frazione € 30,99

- 3 mesi o frazione € 46,48

- annuale (oltre 3 mesi) € 154,94

**Superfici superiori o pari a mq 5,50 e inferiori a mq 8,50**

- 1 mese o frazione € 18,59

- 2 mesi o frazione € 37,18

- 3 mesi o frazione € 55,78

- annuale (oltre 3 mesi) € 185,92

**Superfici superiori a mq 8,50**

- 1 mese o frazione € 21,69

- 2 mesi o frazione € 43,38

- 3 mesi o frazione € 65,07

- annuale (oltre 3 mesi) € 216,91

Per la pubblicità effettuata **per conto proprio** dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla

**d) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (ART. 14, COMMA 4, D.LGS 507/93)**

Tariffa per ogni giorno di esecuzione

Categoria normale - per ogni giorno € 2,58

Per durata superiore a 30 giorni si applica per i primi 30 giorni la tariffa di € 2,58 al giorno, per i giorni oltre i 30 si applica la tariffa di € 1,29 al giorno.

Per la pubblicità effettuata nella zona di categoria speciale si applica la tariffa di cui sopra maggiorata del 150% (€ 6,46 per ogni giorno per i primi 30 giorni, per i successivi 30 gg € 3,23 al giorno).

**e) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (ART. 15, COMMA 1, D.LGS 507/93)**

Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione si applica la tariffa stabilita dalla precedente lettera a) nella zona di categoria normale, maggiorata del 150% nella zona di categoria speciale, come segue (€):

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60 gg
Fino a mq. 1	13,43	26,86	40,28	53,71
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	20,14	40,28	60,43	80,57
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	30,21	60,43	90,64	120,85
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	40,28	80,57	120,85	161,13
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	33,57	67,14	100,71	134,28
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	50,35	100,71	151,06	201,42
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	60,43	120,85	181,28	241,70
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	70,50	140,99	211,49	281,99

**f) PUBBLICITA' CON AEREOMOBILI (ART. 15, COMMA 2, D.LGS 507/93)**

Per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa di € 61,97.

**g) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (ART. 15, COMMA 3, D.LGS 507/93)**

Per ogni giorno o frazione si applica la tariffa di € 30,99.

**h) PUBBLICITA' VARIA (ART. 15, COMMA 4, D.LGS 507/93)**

Per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa di € 2,58, incrementate ad € 6,46 per la zona di categoria speciale.

**i) PUBBLICITA' A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (ART. 15, COMMA 5, D.LGS 507/93)**

*Nei limiti di quanto ammesso dai regolamenti comunali*

Per ciascun punto di pubblicità e ciascun giorno o frazione si applica la tariffa di € 7,75.

Per la pubblicità effettuata nella zona di categoria speciale si applica la tariffa di cui sopra maggiorata del 150% (€ 19,37 al giorno o frazione).

**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

*MISURA DEL DIRITTO PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI CM. 70 X 100 O FRAZIONI (ART. 19 D. LGS 507/93)*

PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO AD 1 METRO QUADRATO

Categoria Normale

-Per i primi 10 giorni € 1,14



-Per ogni periodo successivo  
di 5 giorni o frazione € 0,34

PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI AD 1 METRO QUADRATO

Categoria Normale

-Per i primi 10 giorni € 1,70

-Per ogni periodo successivo  
di 5 giorni o frazione € 0,51

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nella categoria speciale il diritto è maggiorato del 150%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

- AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

3) di comunicare la presente deliberazione entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 507/93, alla Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo quanto anche previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito portale telematico ed al Concessionario dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, soc. ICA Srl;

4) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed all'unanimità favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto del termine di scadenza fissato per il pagamento (01/04/2019) e della scadenza di legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE\*

F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE\*

F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE \***  
F.to EMANUELA DE VINCENZI

**IL PRESIDENTE\***  
F.to CRISTIAN BETTI

---

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

**IL SEGRETARIO GENERALE\***  
EMANUELA DE VINCENZI

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL Segretario Generale \***  
F.to EMANUELA DE VINCENZI

---

---

**La delibera è divenuta esecutiva,**

il giorno 04-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

**IL Segretario Generale \***  
F.to EMANUELA DE VINCENZI

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate